

per quanto riflette la vendita d'armi, dovendosi fare a meno del pubblico incanto, per motivi d'ordine e di sicurezza pubblica, ed essendo, d'altra parte, certi che, facendosi il contratto a trattativa privata, questo verrebbe stipulato con tutte le garanzie stabilite dalla legge di contabilità. *(Il deputato Prinetti si avvicina all'onorevole presidente del Consiglio, e parla con lui).*

Aggiungo un argomento, che mi suggerisce l'onorevole Prinetti. Egli mi ricorda che v'è la Convenzione internazionale di Bruxelles, la quale obbliga gli Stati a non vendere armi, senza garantire dove queste vadano a finire. È questa un'altra seria ragione, occorrendo dare al Ministero della guerra il modo di osservare questo accordo internazionale.

SICHEL. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

SICHEL. Noi siamo lietissimi d'aver dato occasione all'onorevole presidente del Consiglio, *(ilarità e commenti)* accettando in parte la nostra proposta, di fare le dichiarazioni che ha fatte.

Dopo l'opposizione dell'altro giorno, siamo arrivati a metterci d'accordo. *(ilarità e commenti).*

Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio d'aver accettato in parte la nostra proposta, accettando noi, alla nostra volta, le modificazioni che egli ha indicate. *(bene!)*

PRESIDENTE. Rileggo ora l'articolo, con le modificazioni che il Governo consente di apportarvi:

« Il Governo del Re è autorizzato a proseguire oltre l'esercizio finanziario 1906-907 e fino all'esercizio 1909-910 le alienazioni delle opere fortilizie, degli immobili, terreni, armi e materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra e non più necessarie alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito.

« Le opere fortilizie, gli immobili ed i terreni, fino a che non saranno alienati, non saranno soggetti alle espropriazioni per pubblica utilità.

« Per le armi e materiali suddetti, il Ministero della guerra è autorizzato ad alienare in uno o più lotti, mediante vendita, permuta ed in qualsiasi altra maniera che reputerà più conveniente nell'interesse dell'erario, e prescindendo anche dai pubblici incanti.

« Nella vendita di immobili e terreni, ai comuni, se intendessero farne acquisto, per pubblici servizi o costruzione di case ope-

raie, spetterà il diritto di compera al prezzo di stima.

« In mancanza del comune, lo stesso diritto spetterà agli istituti di pubblica beneficenza ed in mancanza di questi, alle società cooperative per la costruzione di case operaie ».

Lo metto a partito.

*(È approvato).*

Art. 4.

Gli elenchi degli immobili indicati all'articolo 3 saranno approvati con le leggi di bilancio.

In speciale allegato al bilancio medesimo l'Amministrazione indicherà il ricavo probabile complessivo delle alienazioni da effettuarsi durante l'esercizio finanziario e la rispettiva assegnazione ai vari capitoli della parte straordinaria.

*(È approvato).*

Art. 5.

Le somme ricavate dalle alienazioni di cui all'articolo 3 saranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituirsi nella categoria « movimento di capitali » del bilancio della entrata.

*(È approvato).*

Art. 6.

In conformità a quanto dispone il precedente articolo 4 in ciascun esercizio finanziario con decreti del ministro del tesoro saranno assegnate ai capitoli della parte straordinaria del bilancio della guerra, in aggiunta all'annualità di cui all'articolo 1, le somme provenienti dalle alienazioni.

Tali somme non dovranno, nella loro totalità, oltrepassare gli incassi effettivamente fatti dalla tesoreria per effetto dell'articolo 5.

*(È approvato).*

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

VICINI. Onorevole Presidente, c'è un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Berenini.

PRESIDENTE. Qui non c'è. Io non ho ricevuto alcun articolo aggiuntivo.

BERENINI. Eccolo qui!

PRESIDENTE. Mi dispiace, oramai la legge è stata approvata per alzata e seduta. Se non hanno provveduto in tempo, non so che cosa fare. Non è possibile che torni a riaprire la discussione. *(Bravo! — Vive approvazioni).*